

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 10800/2022 promossa da: * (C.F. *), in persona del procuratore speciale pro tempore, dott. * rappresentata e difesa dal Avv. *, elettivamente domiciliato presso il suo studio in *, giusta procura allegata all'atto di citazione;

- PARTE ATTRICE -

contro AVV. * (C.F. *, con studio, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

- PARTE CONVENUTA -

Contro AVV. * (c.f. *,) con Studio in in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

- PARTE CONVENUTA -

Oggetto: responsabilità professionale;

Conclusioni delle parti costituite:

Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza domanda ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni: I) in primo luogo: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità, in tutto o in parte, della ‘lettera di conferimento di mandato’ del 22 maggio 2017 riferito all’attività svolta e da svolgersi da parte del * e del [...] * nell’ambito del procedimento n.r.g. 7401/2016 (oggi riunito al n.r.g. 168/2016) innanzi alla Corte di Appello di Roma [di cui alla lett. a), p. 3 dell’atto di citazione]; - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità dell’accordo sul compenso per l’attività svolta dal * nell’ambito della procedura concordataria promossa innanzi al Tribunale di Torino al n.r.g. 25/2016 e della negoziazione dell’accordo di riscadenzamento del debito del 27 dicembre 2016 [di cui alla lett. b), p. 3 dell’atto di citazione]; II) in secondo luogo: - accertare, nei termini illustrati in narrativa, il perimetro delle attività effettivamente poste in essere dai convenuti in relazione ai predetti incarichi [di cui alle lett. a) e b), p. 3 dell’atto di citazione]; - accertare e dichiarare comunque l’inadempimento o in subordine l’inesatto adempimento agli obblighi contrattuali e di legge da parte del * nell’ambito della procedura concordataria promossa innanzi al Tribunale di Torino al n.r.g. 25/2016 e della negoziazione dell’accordo di riscadenzamento del debito del 27 dicembre 2016 [di cui alla lett. b), p. 3 dell’atto di citazione]; - accertare e dichiarare comunque, per le ragioni esposte in narrativa, l’inadempimento o in subordine l’inesatto adempimento agli obblighi contrattuali e di legge da parte del [...] * e dal * nell’ambito del procedimento n.r.g. 7401/2016 (oggi riunito al n.r.g. 168/2016) pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma [di cui alla lett. a), p. 3 dell’atto di citazione]; III) in terzo luogo: - conseguentemente, ed eventualmente previa risoluzione del relativo accordo, dichiarare che nessuna somma è dovuta per l’espletamento dell’incarico di cui alla lett. b) (p. 3 dell’atto di citazione), o, in subordine, liquidare al più secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 i compensi dovuti per l’attività effettivamente svolta, ovvero nella minor somma riconosciuta di giustizia; - per l’effetto, condannare * a restituire alla società attrice

l'intero importo percepito, pari a € 175.094,40, o quanto percepito in eccesso per l'attività svolta nell'ambito della procedura concordataria promossa innanzi al Tribunale di Torino al n.r.g. 25/2016 e della negoziazione dell'accordo di riscadenzamento del debito del 27 dicembre 2016, in ogni caso oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c., eventualmente operando la relativa compensazione con quanto dovesse essere liquidato in relazione all'attività effettivamente svolta; in quarto luogo: - conseguentemente, ed eventualmente previa risoluzione del relativo accordo, dichiarare che nessuna somma è dovuta per l'attività di cui all'incarico indicato alla lett. a) (p. 3 dell'atto di citazione), o, in subordine, liquidare al più secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 i compensi dovuti per l'attività effettivamente svolta da ciascuno dei due difensori, ovvero nella minor somma riconosciuta di giustizia; V) in quinto luogo, in via subordinata: - in subordine, qualora fosse ritenuta la validità del patto, rideterminare l'importo dovuto per le prestazioni effettivamente rese da ciascuno dei convenuti fino alla data della revoca in misura proporzionale rispetto all'intero compenso indicato nella lettera-contratto del 22 maggio 2017 in considerazione della quantità e qualità dell'opera prestata; - sempre in via subordinata, per le ragioni esposte in narrativa, previa qualificazione della clausola contenuta all'art. 5.2 della lettera-contratto del 22 maggio 2017 quale clausola penale, e accertata la manifesta eccessività del suo ammontare, disporre la riduzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, con condanna dei convenuti al pagamento di una somma che il Tribunale adito vorrà determinare in applicazione dell'art. 96, co. 3 c.p.c.”.

Per parte convenuta Aiello: “Voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, rigettare nella loro interezza tutte le domande formulate dall' * nei confronti del Avv. *, in quanto infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la temerarietà dell'iniziativa avversaria e, di conseguenza, condannare l' [...] * a versare al Avv. * una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., con vittoria di spese e onorari di lite, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, alla cassa di previdenza e all'iva”. Per la parte convenuta * “che l' Ill.mo Tribunale, - voglia respingere ogni avversaria domanda; - con vittoria delle spese di lite, comprensive del rimborso forfetario del 15%, dell'IVA e della CPA”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Fatti di causa e motivi del contendere.

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' * [...] in persona del procuratore speciale pro tempore, conveniva in giudizio Avv. * [...] ed Avv. * deducendo l'invalidità dei rapporti contrattuali intercorsi con i predetti professionisti e contestando l'esatto adempimento degli incarichi agli stessi affidati.

L'attrice esponeva che, a seguito della pronuncia del lodo arbitrale definitivo del 28 giugno 2016, con il quale era stata condannata a corrispondere a * la somma di Euro 1.184.863,83 oltre interessi, si era rivolta al Avv. * affinché quest'ultimo:

- la assistesse, unitamente all'altro legale già nominato nella fase arbitrale (Avv. *) nell'impugnazione del lodo definitivo;
- valutasse la praticabilità di presentare una domanda di concordato preventivo, ed eventualmente la predisponesse, rappresentando la società nei successivi incombenti.

Deduceva che, il tale contesto, per la predisposizione e la coltivazione dell'impugnativa avanti alla Corte d'Appello di Roma * aveva inizialmente indicato *, ferma comunque la sua disponibilità alla

supervisione delle attività ivi svolte, mentre aveva accettato di occuparsi personalmente egli stesso della fattibilità della procedura concordataria.

L'attrice sosteneva che soltanto in un secondo momento * aveva assunto altresì la rappresentanza processuale dell'incarico avente ad oggetto l'impugnativa del lodo arbitrale, previa predisposizione della lettera di conferimento incarico sottoscritta poi dalla cliente il 22 maggio 2017.

L'attrice deduceva che tale mandato, relativo all'attività di impugnazione del lodo, fosse radicalmente nullo per difetto di causa concreta e per difetto della forma scritta richiesta dall'art. 2233 c.c. In particolare, deduceva che il contratto avesse introdotto una indebita "astrazione" del diritto al compenso rispetto all'attività professionale effettivamente svolta, prevedendo il riconoscimento di un debito da parte della cliente e la maturazione dei compensi in funzione del mero decorso del tempo e di scadenze prestabilite, indipendentemente dall'effettiva esecuzione della prestazione professionale.

Sosteneva altresì che il contratto attribuisse ai professionisti il diritto al pagamento dell'intero compenso e, in aggiunta, di una penale in caso di revoca del mandato, anche ove l'attività difensiva non fosse stata ancora svolta. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di una valida accettazione scritta da parte dei professionisti, assumendo che alla restituzione della lettera d'incarico sottoscritta dalla società non avesse fatto seguito una corrispondente accettazione formalizzata nelle forme prescritte dalla legge.

Con riferimento invece all'attività affidata al * in ambito preconcordatario e alle successive trattative con * l'attrice eccepiva la nullità del relativo accordo sui compensi per difetto di forma scritta ad substantiam, deducendo che il professionista avesse richiesto e ottenuto il pagamento di complessivi Euro 175.094,40 in assenza di un valido patto scritto e per attività che reputava modeste, embrionali e del tutto sproporzionate rispetto agli importi corrisposti.

L'attrice deduceva, in ogni caso, diversi profili di inadempimento o inesatto adempimento dei due professionisti e chiedeva quindi, previo accertamento in ogni caso della nullità della lettera di conferimento mandato 22.5.2017 e dell'accordo sul compenso per l'attività svolta dal * nell'ambito dell'attività preconcordataria e di negoziazione dell'accordo con * di dichiarare che nessuna somma fosse dovuta dalla cliente a titolo di compensi professionali, con condanna del * a restituire quanto già percepito o, in subordine, di rideterminare i compensi dovuti secondo parametri di legge, condannando quest'ultimo alla restituzione dell'eventuale differenza riscontrata.

1.2. Si costituiva in giudizio Avv. * contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto.

Il convenuto evidenziava, anzitutto, come l'azione promossa dalla società attrice avesse natura meramente strumentale e fosse stata intrapresa soltanto dopo la richiesta di pagamento dei compensi professionali maturati, al dichiarato fine di sottrarsi agli obblighi economici assunti nei confronti dei difensori. Nel merito, contestava anzitutto la dedotta nullità della lettera di conferimento di mandato del 22 maggio 2017, sostenendo come la stessa non costituisse un modello unilateralmente predisposto, ma la formalizzazione di accordi già intervenuti tra le parti e di un'attività professionale già ampiamente iniziata. Negava quindi qualsiasi difetto di causa concreta, rilevando come il compenso pattuito costituisse il corrispettivo dell'attività professionale già svolta e di quella ancora da svolgere e come la scansione temporale dei pagamenti rappresentasse una mera dilazione concessa alla cliente, che ai tempi della sottoscrizione versava in difficoltà finanziaria.

Contestava inoltre il dedotto difetto di forma, osservando come la lettera di incarico non rappresentasse una proposta contrattuale rimasta priva di accettazione, bensì la formale recezione di un accordo già

perfezionato mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti. Sosteneva pertanto che il requisito della forma scritta dovesse ritenersi pienamente rispettato.

Con riferimento all'attività svolta nell'ambito della procedura preconcordataria e della negoziazione dell'accordo con * deduceva come la stessa * nella lettera di incarico del 22 maggio 2017, avesse espressamente riconosciuto l'avvenuto proficuo svolgimento dell'incarico professionale, riconoscendosi pertanto debitrice anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. dell'importo concordato a titolo di compenso.

Quanto all'attività svolta nell'ambito del giudizio di impugnazione del lodo, il convenuto evidenziava la rilevanza delle prestazioni professionali rese, consistite nella predisposizione e nel deposito dell'atto di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, nella redazione delle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva, nelle attività volte alla riunione dei procedimenti pendenti e nella costante gestione del contenzioso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.

Sottolineava inoltre che tutti i rinvii e gli sviluppi processuali erano stati tempestivamente comunicati alla cliente e che quest'ultima non aveva mai formulato contestazioni sull'operato dei difensori sino alla richiesta di pagamento dei compensi.

Alla luce di tali circostanze, * concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti, sostenendo la piena validità degli accordi intercorsi e il corretto adempimento delle prestazioni professionali affidategli.

1.3. Si costituiva altresì in giudizio Avv. *, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto.

Il convenuto deduceva che l'iniziativa giudiziale promossa da * fosse volta esclusivamente a sottrarsi al pagamento del compenso pattuito per l'attività professionale prestata nell'ambito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale relativo alla controversia con *. Nel merito, contestava le censure di nullità formulate dall'attrice con riferimento alla lettera di conferimento di incarico del 22 maggio 2017. In particolare, sosteneva l'insussistenza del dedotto difetto di causa, rilevando come il contratto avesse ad oggetto una precisa attività professionale da svolgersi nell'interesse della cliente a fronte dell'impegno di quest'ultima a corrispondere un compenso liberamente concordato, e come la previsione del diritto al compenso trovasse giustificazione nell'attività già in parte espletata al momento della formalizzazione dell'accordo e in quella ancora da svolgere.

Contestava altresì il dedotto difetto di forma, sostenendo che l'accettazione dell'incarico da parte dei professionisti fosse desumibile non soltanto dall'attività processuale concretamente svolta nell'interesse della cliente, ma anche dagli atti processuali sottoscritti e dalla successiva richiesta di pagamento formulata in esecuzione delle pattuizioni contrattuali.

Con riferimento alle contestazioni concernenti l'adempimento dell'incarico professionale, il convenuto deduceva di avere svolto la propria attività con la dovuta diligenza e osservava che l'atto di citazione non individuasse alcuna specifica condotta concretamente qualificabile quale inadempimento. In particolare, sosteneva che la circostanza di avere apportato modifiche alla bozza dell'atto di impugnazione predisposta dal precedente difensore non integrasse alcun profilo di responsabilità professionale, avendo egli introdotto le modifiche ritenute opportune nell'interesse della cliente. Analogamente, riteneva pienamente giustificata la proposizione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo sulla base degli elementi di fatto e di diritto allora disponibili. Evidenziava inoltre che tutte le attività oggi contestate dall'attrice erano state compiute prima della

formalizzazione del mandato del 22 maggio 2017 e che, nonostante ciò, la società aveva deciso di proseguire il rapporto professionale, sostituendo l'Avv. * con * e confermando espressamente l'incarico al convenuto, pattuendo altresì il compenso per l'attività già svolta. Secondo il convenuto, tale circostanza dimostrava che la cliente avesse pienamente approvato l'operato professionale sino a quel momento svolto. * contestava infine le dedotte violazioni deontologiche e sosteneva che il compenso pattuito fosse stato liberamente negoziato tra le parti, tenendo conto della complessità della controversia e della complessiva attività affidata al collegio difensivo.

Chiedeva pertanto il rigetto integrale delle domande formulate nei suoi confronti e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

1.4. Instaurato il contraddittorio tra le parti e concessi i termini memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita senza assunzione di prove costituendo ritenute inammissibili e/o irrilevanti ai fini della decisione e mandata a precisazione all'udienza del 12.2.2025, successivamente rinviata a causa del trasferimento del precedente Giudice Istruttore.

La causa è stata assegnata alla scrivente con Variazione Tabellare del 13.10.2025 e chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2026.

2. Inquadramento della vicenda e dell'attività professionale complessivamente svolta.

2.1. Prima di esaminare le singole questioni relative alla validità dei patti sui compensi e alle contestazioni di responsabilità professionale formulate dall'attrice, appare necessario ricostruire il contesto nel quale gli incarichi furono conferiti e le finalità concretamente perseguite dai due professionisti convenuti.

2.2. Dall'esame complessivo delle difese delle parti e della documentazione versata in atti emerge infatti in modo chiaro come la controversia non possa essere decisa attraverso una valutazione atomistica delle singole iniziative professionali censurate dall'attrice, ma richieda una valutazione complessiva dell'operato dei due professionisti, da condursi alla luce dell'interesse primario e concreto della cliente al momento dell'instaurazione dei rapporti professionali.

Dagli atti si ha evidenza del fatto che l' * (di seguito, per brevità, anche solo *, all'indomani della pubblicazione del lodo arbitrale definitivo del 28 giugno 2016 (cfr. doc. 2 parte attrice), versava in una situazione di grave criticità. Con tale decisione arbitrale, il Collegio arbitrale aveva condannato la * a corrispondere a * la somma di Euro 1.184.863,83 oltre accessori.

Pochi giorni dopo, con decreto del 28 luglio 2016, il Presidente del Tribunale di Roma aveva dichiarato esecutivi sia il lodo parziale sia il lodo definitivo intervenuti tra le parti, rendendo attuale il rischio di un'immediata azione esecutiva da parte della società creditrice. La gravità della situazione emerge chiaramente dalla mail del 27 luglio 2016 inviata dall'Avv. Fabrizio *, allora difensore della * al * (doc. 3 parte convenuta *. In tale comunicazione il legale storico della società evidenziava che la società non disponeva della liquidità necessaria per soddisfare la pretesa risultante dal lodo, che * aveva preannunciato l'imminente notifica di un atto di precetto e che l'esecuzione sarebbe stata perseguita attraverso il pignoramento del magazzino sociale e dei rapporti bancari in essere, con il concreto rischio di paralizzare l'operatività aziendale.

Lo stesso Avv. * segnalava inoltre che l'esposizione della società era resa ancora più critica dalla pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non definitivo, mediante il quale * chiedeva la condanna della controparte al risarcimento di danni superiori ad Euro 35.000.000,00.

Tale situazione trovava piena conferma nella documentazione societaria coeva. Con verbale del 27 luglio 2016 l'amministratore unico della * dava atto che la società versava in uno stato di crisi determinato dall'attuale carenza di liquidità necessaria per fronteggiare in via immediata il debito derivante dal lodo arbitrale e deliberava di attivare gli strumenti previsti dalla legge fallimentare, autorizzando il ricorso alla procedura di concordato preventivo e il conferimento dell'incarico professionale al * per la predisposizione della relativa domanda (dcoc. 3 parte convenuta *).

2.3. Alla luce di tale quadro, è evidente dunque come l'interesse perseguito dalla cliente all'indomani della pubblicazione del lodo arbitrale non fosse esclusivamente quello di impugnare la decisione arbitrale, ma anzitutto quello di evitare che l'immediata esecuzione della condanna ne compromettesse la continuità aziendale: i professionisti convenuti furono pertanto chiamati a fronteggiare una situazione di elevata criticità, caratterizzata, da un lato, dall'esigenza di neutralizzare il rischio di iniziative esecutive da parte di * e, dall'altro, dalla necessità di coltivare gli strumenti processuali idonei a conseguire una possibile riforma della statuizione arbitrale. Ebbene, la copiosa documentazione agli atti del giudizio dimostra che i professionisti convenuti agirono coerentemente lungo entrambe queste direttrici.

2.3.1. Sul primo fronte, * si occupò della redazione e del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., depositato il 1° agosto 2016, nel quale si dava espressamente atto che l'omesso pagamento del debito derivante dal lodo avrebbe comportato l'avvio di una procedura esecutiva suscettibile di aggravare ulteriormente la situazione economico-finanziaria della società, con il concreto rischio di trasformare l'attuale difficoltà in una irreversibile impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni. La domanda preconcordataria veniva espressamente giustificata dall'esigenza di beneficiare degli effetti protettivi previsti dalla normativa fallimentare e di ottenere il tempo necessario per pervenire ad una soluzione negoziale con la creditrice (doc. 5 parte convenuta *). In esecuzione di tale strategia il professionista non si limitava al deposito del ricorso introduttivo, ma curava l'intera procedura mediante il deposito delle relazioni periodiche del 9 settembre, 10 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre 2016, nonché mediante la successiva istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano concordatario, accolta dal Tribunale di Torino con decreto del 18 ottobre 2016 (cfr. docc. 6-11 parte convenuta *). Parallelamente veniva avviata una complessa trattativa con * finalizzata alla definizione di un accordo idoneo a rendere il pagamento del debito compatibile con i flussi di cassa della società. Tale percorso trovava espressa previsione già nel ricorso preconcordatario, ove si contemplava l'eventualità che il raggiungimento di un accordo transattivo consentisse la rinuncia alla procedura (doc. 5 parte convenuta *). La strategia perseguita conduceva infine alla sottoscrizione con * dell'accordo di riscadenziamento del debito e alla successiva rinuncia alla procedura preconcordataria, formalizzata il 29 dicembre 2016, nella quale si dava atto che le parti avevano raggiunto un'intesa idonea a rendere il pagamento dell'importo oggetto del lodo pienamente compatibile con i flussi di cassa della società (cfr. docc. 12, 13 e 15 parte convenuta *).

2.3.2. Sul secondo fronte, *, inizialmente unitamente all'Avv. *, storico difensore della * e successivamente in coordinamento con * curò la complessiva strategia processuale volta a contrastare nelle sedi giudiziarie gli effetti del lodo arbitrale. In tale ambito veniva predisposto e notificato, in data 22 novembre 2016, l'articolato atto di impugnazione per nullità del lodo definitivo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, mediante il quale la società perseguiva l'obiettivo di ottenere la riforma delle statuizioni arbitrali sfavorevoli (doc. 16 parte convenuta *). L'attività difensiva non si esaurì tuttavia nella proposizione dell'impugnazione. A fronte dell'assegnazione del procedimento alla IV Sezione

della Corte d'Appello, i difensori presentavano in data 18 gennaio 2017 apposita istanza affinché la controversia venisse assegnata ad una diversa sezione ritenuta tabellarmente competente alla trattazione dell'impugnazione arbitrale (doc. 17 parte convenuta *. In data 9 gennaio 2017 i due legali predisponavano l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo ai sensi dell'art. 830, quarto comma, c.p.c., deducendo la sussistenza sia del fumus delle censure formulate contro il lodo sia del periculum derivante dalle conseguenze economiche della sua esecuzione (doc. 18 parte convenuta *. Il contenzioso veniva ancora coltivato mediante la gestione delle attività processuali successive, ivi compresa la costituzione della controparte con impugnazione incidentale, le richieste di riunione con il giudizio concernente il lodo parziale e le ulteriori iniziative cautelari ritenute opportune nell'interesse della cliente (doc. 19). In particolare, il 23 giugno 2017 veniva depositata una seconda e più articolata istanza di sospensione, fondata su ulteriori elementi sopravvenuti e diretta a sottoporre nuovamente alla Corte il permanere dei presupposti cautelari. Le attività svolte consentivano infine la riunione dei procedimenti relativi all'impugnazione del lodo parziale e del lodo definitivo, assicurando una trattazione coordinata dell'intera complessa vicenda arbitrale (circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c.). Venivano successivamente disposti dalla Corte d'Appello di Roma diversi rinvii, tanto che alla data dell'instaurazione del presente giudizio il contenzioso avente ad oggetto l'impugnativo dei due lodi arbitrali non si era ancora concluso. Rinvii che venivano tempestivamente comunicati alla cliente, che mai nulla ebbe ad eccepire sull'operato dei due professionisti, mostrando anzi di avere tutto l'interesse a pervenire ad un esito della controversia quanto più lontano nel tempo (è dirimente, in tal senso, la comunicazione e-mail che * inviò ai due legali in data 18 settembre 2020 "Da parte in causa, un rinvio ci va benissimo. Da cittadino che paga lo stipendio a questi fannulloni, mi indigno per la loro impunità. Che vergogna enorme!" cfr. doc. 20 parte convenuta *.

2.4. Ne consegue che il ricorso alla procedura preconcordataria, la conduzione delle trattative con * la conclusione dell'accordo di riscadenziamento del debito e la contestuale coltivazione dell'impugnazione del lodo costituivano segmenti di una strategia professionale unitaria, finalizzata a conseguire due obiettivi complementari: impedire nell'immediato l'aggressione esecutiva del patrimonio della società e conservare, nel medio periodo, la possibilità di ottenere una riforma delle statuizioni arbitrali. Particolarmente significativa appare, in tal senso, la comunicazione inviata il 31 dicembre 2016 dal legale rappresentante della * ai professionisti incaricati, nella quale quest'ultimo definiva il risultato raggiunto come un «ottimo risultato», evidenziando che l'accordo consentiva di ritirare la domanda di concordato in bianco, di fare fronte agli obblighi derivanti dal lodo secondo scadenze compatibili con i flussi di cassa aziendali e, nel contempo, di proseguire le iniziative giudiziali pendenti nei confronti di * (doc. 14 parte convenuta *. Solo alla luce di tale ricostruzione complessiva si può dunque procedere con l'esame delle questioni concernenti la validità dei patti sui compensi e le contestazioni di responsabilità professionale formulate dall'attrice.

3. Le domande di nullità dei patti sui compensi.

3.1. L'attrice ha eccepito la nullità dei due distinti accordi sui compensi professionali intervenuti con i difensori. Con riguardo alla "lettera di conferimento di mandato" del 22 maggio 2017, l'attrice ha dedotto, da un lato, che il contratto sarebbe privo di causa concreta, in quanto contenente una vera e propria 'astrazione' del diritto al compenso, legato al mero decorso dei termini previsti dall'accordo piuttosto che allo svolgimento di una vera e propria attività professionale; dall'altro, ha allegato che l'accordo difetterebbe comunque della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2233 c.c., per non avere i due professionisti provveduto a sottoscrivere materialmente il contratto (doc. 3 parte attrice).

Con riguardo all'attività prestata dal * nell'ambito della procedura preconcordataria e delle trattative che condussero alla stipulazione dell'accordo di riscadenziamento del debito con * ha eccepito di aver corrisposto al professionista compensi per complessivi Euro 175.094,40 pur in assenza di un valido patto scritto sul compenso, eccependo quindi la nullità dell'accordo sui compensi per difetto di forma scritta ad substantiam.

3.2. Le due fattispecie meritano una distinta valutazione. Ora, come noto, l'art. 2233, comma 3, c.c. dispone che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra avvocato e cliente aventi ad oggetto la determinazione del compenso professionale. La previsione è stata integralmente confermata dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo l'entrata in vigore della legge professionale forense n. 247/2012. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l'art. 13 della legge professionale, nel prevedere che il compenso sia pattuito "di regola" per iscritto, non ha inciso sul requisito formale previsto dall'art. 2233 c.c., che continua a richiedere la forma scritta ad substantiam per la validità del patto sul compenso ("Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c." così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 717 del 12/01/2023; da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9733 del 14/04/2025). Come per tutti i contratti in generale, la formazione dell'accordo può avvenire sia mediante un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, sia attraverso uno scambio di proposta ed accettazione redatti nella medesima forma scritta. In mancanza, il patto è nullo e la sua esistenza non può essere dimostrata attraverso comportamenti concludenti o mediante il mero svolgimento dell'attività professionale.

3.3. Alla luce di tali principi devono ora essere esaminate le due eccezioni di nullità formulate dall'attrice.

3.3.1. L'eccezione di nullità del mandato del 22 maggio 2017 per asserita mancanza di causa concreta è infondata. La stessa formulazione del documento contrattuale esclude infatti radicalmente che ci si trovi dinanzi ad una pattuizione diretta ad attribuire ai professionisti un compenso svincolato da una reale attività professionale. Nell'incipit del mandato la * dichiarava espressamente di provvedere a formalizzare, "secondo le intese intercorse", il mandato relativo all'attività già intrapresa dal Avv. [...] * e dal Avv. * in relazione alla vertenza tra il Mandante e *. Analogamente, all'art. 1.2 il mandante confermava il conferimento ai due professionisti dell'incarico relativo all'attività di assistenza nei giudizi già pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Il contratto prevedeva, all'art. 3 "compenso e spese" che * si impegnavano a corrispondere ai due difensori un onorario complessivo di Euro 190.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge e delle spese vive documentare, obbligandosi a corrisponderlo in tre diverse tranches, legate alla presumibile durata del contenzioso (primo semestre 2019): la prima di Euro 60.000,00 da corrispondersi entro il 31 dicembre 2017, la seconda di Euro

60.000,00 da corrispondersi entro il 30 settembre 2018 e la terza ed ultima di Euro 70.000,00 da corrispondersi entro il 30 giugno 2019.

3.5. del contratto conteneva un vero e proprio riconoscimento di debito, mediante il quale * si impegnavava irrevocabilmente a corrispondere ai due legali il predetto compenso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. Il contratto, pertanto, non riguardava una prestazione futura ed indeterminata, bensì un incarico professionale già in corso di esecuzione, del quale le parti intendevano disciplinare in modo organico anche il profilo economico. Alla data della sottoscrizione della lettera di incarico, peraltro, la parte più significativa e impegnativa dell'attività professionale affidata ai convenuti risultava essere già stata eseguita. In particolare, * era stato coinvolto nella gestione del contenzioso sin dal 2016 e aveva già partecipato alla predisposizione dell'impugnazione del lodo arbitrale, condividendone il contenuto con il cliente e con l'Avv. * mediante ripetuti scambi di corrispondenza. In particolare, già in data 11 novembre 2016 il professionista aveva trasmesso al collega * e al dott. * i testi definitivi sia dell'atto di impugnazione sia della separata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, richiedendo eventuali osservazioni prima del deposito. Successivamente aveva curato la notificazione dell'impugnazione del lodo, comunicata alla cliente il 22 novembre 2016, nonché la predisposizione della strategia cautelare sviluppata nelle settimane successive. Alla data del 22 maggio 2017 risultavano quindi già depositati: • l'atto di impugnazione del lodo arbitrale del 22 novembre 2016; • l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo depositata il 9 gennaio 2017; • l'istanza di assegnazione della causa alla sezione ritenuta competente della Corte d'Appello; • le attività connesse alla costituzione della controparte e alla gestione del giudizio pendente. In tale prospettiva, la previsione di pagamenti scaglionati nel tempo non vale affatto a dimostrare che il compenso fosse svincolato dall'attività professionale dei difensori. Al contrario, essa appare coerente con la natura dell'incarico e con la circostanza che il corrispettivo fosse destinato a remunerare un'attività in massima parte già svolta e, per la residua parte, ancora da completare nell'ambito del giudizio di impugnazione pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Né assume rilievo il fatto che l'ultima tranche fosse destinata a scadere in un momento temporalmente coincidente con il semestre entro il quale era ragionevolmente prevista la definizione del giudizio di impugnazione. Una simile previsione non comporta infatti alcuna trasformazione del compenso in un'obbligazione svincolata dalla prestazione professionale, ma risulta perfettamente compatibile con un incarico nel quale le attività maggiormente complesse e qualificanti erano già state eseguite, residuando essenzialmente la fase conclusiva del giudizio e la discussione della causa innanzi alla Corte d'Appello. Deve pertanto escludersi che la pattuizione abbia attribuito ai professionisti un compenso indipendente dall'attività prestata. Il regolamento negoziale risulta invece chiaramente collegato ad uno specifico incarico professionale, già in larga misura eseguito al momento della sua formalizzazione e destinato a protrarsi sino alla definizione del contenzioso arbitrale, con conseguente insussistenza del dedotto difetto di causa concreta. L'eccezione di nullità per difetto di causa concreta deve pertanto essere respinta.

3.3.2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per difetto di forma. La stessa prospettazione attorea dà atto che il testo contrattuale venne predisposto dal * trasmesso via mail alla società, riportato su carta intestata della mandante e successivamente restituito firmato, sempre via mail, allo studio professionale. A ciò si aggiunga che l'incarico professionale era già stato concretamente eseguito da entrambi i difensori e che gli stessi risultavano già costituiti nei giudizi ai quali il mandato si riferiva. Ora, come si è visto, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da

entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma scritta, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma (Cass. 29432/2023, Cass. 717/2023 e Cass. 16383/2023). Va aggiunto che il messaggio di posta elettronica ordinaria, sottoscritto con firma elettronica "semplice", è un documento informatico ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. 25/2008, dal momento che esso "contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'e-mail reca una firma elettronica semplice, costituita dalla combinazione di username e password, i quali consentono l'associazione della email al soggetto al quale corrisponde la casella di posta da cui il messaggio è stato spedito. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 20, co. 1-bis, d.lgs. 25/2008, la sua "idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità" (cfr. Cass. 5523/2018). Risulta dunque documentalmente dimostrato uno scambio negoziale formalizzato per iscritto, idoneo a soddisfare il requisito richiesto dall'art. 2233 c.c. Possono inoltre richiamarsi, pur nella consapevolezza della diversità delle fattispecie considerate, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti bancari e finanziari c.d. "monofirma". Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che, nelle ipotesi in cui la prescrizione della forma scritta sia posta essenzialmente a tutela del contraente debole ed abbia la funzione di assicurarli la conoscenza e la disponibilità del regolamento contrattuale, il requisito formale deve essere interpretato in modo coerente con la finalità perseguita dalla norma, potendo il consenso della parte predisponente essere desunto anche da comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di non avvalersi del contratto. In tale prospettiva, è stata ritenuta sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, purché il contratto sia stato redatto per iscritto, consegnato al contraente tutelato e successivamente eseguito dall'intermediario secondo il regolamento negoziale in esso contenuto (Cass. Civ. SU n. 898 del 16/01/2018).

Ne consegue che il mandato del 22 maggio 2017 deve ritenersi pienamente valido ed efficace.

3.3.3. Per le medesime ragioni deve ritenersi valida ed efficace anche la clausola penale prevista in caso di revoca del mandato senza giusta causa, prevedente il diritto per i legali di conservare il diritto alla corresponsione dei compensi già dovuti (in quanto divenuti esigibili in forza delle scadenze temporali sopra viste) e, comunque, un indennizzo/corrispettivo del recesso di Euro 60.000,00 oltre accessori.

L'attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la manifesta eccessività della pattuizione rispetto all'interesse dei professionisti all'esatto adempimento del rapporto. Deve, inoltre, considerarsi che l'incarico era già in avanzato stato di esecuzione al momento della stipulazione della convenzione e che la clausola risultava funzionale a tutelare l'affidamento dei professionisti nella percezione del compenso concordato. Difettano, pertanto, i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 1384 c.c. La revoca comunicata dalla Candioli con PEC del 15 marzo 2022 risulta motivata esclusivamente dalla volontà di avvalersi di altro difensore e non contiene alcuna contestazione professionale o allegazione di circostanze idonee ad integrare una giusta causa di recesso (doc. 24 parte attrice), sicché deve ritenersi legittima la pretesa dei due professionisti di volersi avvalere della suddetta pattuizione.

3.4. Diversa conclusione deve invece essere raggiunta con riferimento alla pattuizione concernente i compensi richiesti dal * per l'attività svolta nell'ambito della procedura preconcordataria e della successiva negoziazione dell'accordo con *. In relazione a tale incarico, l'attrice ha dedotto l'inesistenza di un valido patto scritto avente ad oggetto la determinazione del compenso professionale, evidenziando di aver corrisposto al professionista compensi per complessivi Euro 175.094,40 semplicemente dinanzi

alla presentazione delle fatture emesse (fattura n. 117/2016, n. 44/2017 e n. 92/2017, docc. 4 parte attrice). L'eccezione, in questo caso, è fondata. Occorre anzitutto precisare che la declaratoria di nullità che segue non discende da una valutazione di inutilità o di inesistenza dell'attività professionale svolta dal convenuto, attività che risulta invece ampiamente documentata e che sarà successivamente valorizzata ai fini della liquidazione del compenso secondo i parametri di legge. Dalla documentazione prodotta emerge infatti che * assistette la società nella predisposizione e nel deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., nelle successive attività di gestione della procedura preconcordataria, mediante il deposito delle relazioni periodiche e dell'istanza di proroga del termine per il deposito del piano, nonché nella complessa attività negoziale che condusse alla stipulazione dell'accordo di riscadenziamento del debito con * e alla successiva rinuncia alla procedura concordataria. L'effettività e la rilevanza professionale di tali attività non sono pertanto poste in discussione dalla presente decisione. Quel che occorre però valutare ora è un profilo distinto, perché la cliente lamenta l'inesistenza di una valida pattuizione scritta avente ad oggetto il compenso convenzionalmente spettante al professionista per tali attività. In proposito, * ha dedotto che la disciplina economica dell'incarico risultasse da una specifica lettera di conferimento nella quale la * avrebbe formalizzato, secondo le intese intercorse, il riconoscimento del compenso dovuto per l'attività svolta nell'ambito della procedura preconcordataria e della stipulazione dell'accordo con * riconoscendosi altresì debitrice degli importi concordati. Tuttavia, il documento richiamato dal convenuto non è stato prodotto in giudizio. Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti che stabiliscono i compensi professionali conclusi tra gli avvocati e i loro clienti vanno redatti per iscritto a pena di nullità. Ne consegue che grava sul professionista che invochi l'esistenza di una pattuizione derogatoria dei parametri legali l'onere di dimostrare l'avvenuta conclusione del relativo accordo nel rispetto della forma prescritta dalla legge. Nel caso di specie tale onere non può ritenersi assolto.

Il convenuto ha infatti fatto riferimento all'esistenza di una specifica scrittura contenente la pattuizione del compenso dovuto dalla cliente, di cui ha riportato alcuni stralci in atti (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta: “[...] la stessa * ha specificato espressamente nella “Lettera di conferimento di mandato” che essa “provvede a formalizzare — secondo le intese intercorse — i termini di pagamento dell'onorario dovuto al Avv. * in relazione all'attività da egli espletata con riguardo alla procedura di concordato preventivo del Mandante e alla stipulazione di un accordo interinale con * (codice fiscale: *), con sede in Roma, Via Gerano, n. 5 (*).” e soprattutto che “Il Mandante dà atto che il Legale ha diligentemente e proficuamente svolto l'incarico conferitogli e, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., si riconosce debitore nei suoi confronti (al netto degli importi già versati a titolo di acconto) dell'importo di Euro 70.000,00 (settantamila) [...]”) ma non ha prodotto il relativo documento in atti. In mancanza della relativa produzione, non è possibile verificare né il contenuto dell'accordo né la sua conformità ai requisiti formali prescritti dall'art. 2233 c.c. Né tale carenza probatoria può essere colmata mediante il richiamo alle attività concretamente svolte dal professionista o ai pagamenti effettuati dalla cliente, poiché, in presenza di un requisito di forma richiesto ad substantiam, l'esistenza del patto non può essere desunta aliunde né dimostrata attraverso comportamenti concludenti delle parti (in tal senso, ancora recentemente, Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 9733 del 14/04/2025).

Ne consegue che, non risultando dimostrata l'esistenza di una valida pattuizione scritta avente ad oggetto il compenso richiesto dal legale per l'attività svolta nell'ambito della procedura preconcordataria e della successiva negoziazione con * il patto eventualmente esistente tra professionista avvocato e cliente deve essere dichiarato nullo. Tale declaratoria non esclude, tuttavia, il diritto del professionista ad ottenere il compenso spettante per l'attività effettivamente svolta: la

nullità colpisce infatti la convenzione relativa alla misura del compenso, ma non incide sul diritto del difensore alla remunerazione dell'opera professionale prestata. L'attività espletata dal * dovrà pertanto essere successivamente valorizzata mediante liquidazione giudiziale secondo i parametri normativamente applicabili, ai fini della determinazione delle reciproche partite di dare e avere tra le parti.

4. Le domande di responsabilità professionale.

4.1. Prima di esaminare le singole contestazioni formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti, occorre richiamare i principi che governano la responsabilità professionale dell'avvocato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attività dell'avvocato integra, di regola, un'obbligazione professionale che non ha ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato favorevole per il cliente, bensì lo svolgimento dell'incarico secondo i canoni della diligenza qualificata richiesti dall'art. 1176, comma 2, c.c., della perizia tecnica propria dell'arte forense e della prudenza che deve caratterizzare ogni scelta professionale (ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 7462 del 20/03/2025; n. 21953 del 21/07/2023).

Ne consegue che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mero mancato conseguimento dell'esito auspicato dal cliente, né può essere identificato con la soccombenza giudiziale o con il rigetto delle iniziative processuali intraprese: l'avvocato non garantisce, infatti, la vittoria della causa, ma è tenuto ad adottare tutte le iniziative che, secondo le regole tecniche proprie della professione, appaiano idonee a perseguire l'interesse concretamente affidatogli dal cliente. In tale prospettiva, la correttezza dell'operato professionale deve pertanto essere verificata avendo riguardo non all'esito finale della vicenda, bensì alla conformità della condotta tenuta dal difensore al modello professionale richiesto dalla situazione concreta sulla quale egli è stato chiamato ad intervenire: "In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, quest'ultimo è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente, in quanto più adeguata al raggiungimento del risultato perseguito e più idonea in relazione alla situazione soggettiva da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il professionista, ancorché non ne condivida la soluzione, non è esentato dal tenerne conto nell'adozione della linea difensiva, onde scongiurare conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione di tale orientamento ermeneutico" (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 28406 del 27/10/2025; n. 10864 del 24/04/2023; n. 4790 del 28/02/2014). Con specifico riguardo alle scelte strategiche adottate nel corso del giudizio, la Suprema Corte ha inoltre ripetutamente affermato che la responsabilità del difensore non può essere affermata sulla base di una valutazione ex post fondata sull'esito della controversia: una determinata strategia processuale può assumere rilievo sul piano dell'inadempimento soltanto quando, valutata ex ante, alla luce delle conoscenze disponibili al momento della sua adozione, risulti manifestamente inadeguata rispetto all'interesse perseguito dal cliente; al contrario, deve escludersi ogni responsabilità qualora la soluzione adottata fosse giuridicamente plausibile e coerente con le caratteristiche della controversia, ancorché il giudizio si sia successivamente concluso con esito sfavorevole (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 7462 del 20/03/2025; n. 30169 del 22/11/2018). Deve, infine, ricordarsi che l'inadempimento del professionista avvocato non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso.

Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio

mandato incorrendo in omissioni o errori dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da incidere negativamente sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025; n. 11304 5/07/2012; n. 5928 23/04/2002). Nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante, deve escludersi la fondatezza dell'*exceptio non rite adimpleti contractus* sollevata dal cliente, e tuttavia di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese (Cass. n. 25889/2025 cit.).

4.2. Ebbene, nel caso di specie, come già evidenziato nella ricostruzione della vicenda, l'operato dei convenuti deve necessariamente essere valutato alla luce del contesto nel quale gli incarichi vennero conferiti e degli obiettivi che la cliente intendeva concretamente perseguire. Dall'istruttoria è infatti emerso che, all'indomani della pubblicazione del lodo arbitrale definitivo del 28 giugno 2016, la società si trovava esposta al concreto rischio di iniziative esecutive suscettibili di comprometterne la continuità aziendale e che, parallelamente, risultava pendente un complesso contenzioso arbitrale caratterizzato da rilevantissime pretese economiche fatte valere da *. L'interesse della cliente era pertanto duplice: da un lato neutralizzare l'immediata esposizione derivante dall'esecutività del lodo; dall'altro coltivare ogni iniziativa utile a conseguire una possibile riforma delle statuizioni arbitrali. In tale contesto i professionisti convenuti svilupparono una strategia articolata su più fronti, che portò, da un lato, all'attivazione della procedura preconcordataria e alla successiva negoziazione dell'accordo di riscadenziamento del debito e, dall'altro, alla proposizione e coltivazione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale innanzi alla Corte d'Appello di Roma. Le singole iniziative contestate dall'attrice devono pertanto essere esaminate all'interno di tale disegno complessivo e non attraverso una lettura atomistica delle singole attività processuali.

4.3. Ciò premesso, si possono ora esaminare i singoli addebiti mossi all'operato dei due professionisti.

4.3.1. Con specifico riguardo alla posizione del *, l'attrice ha dedotto che il professionista avrebbe svolto un ruolo sostanzialmente marginale nella predisposizione dell'impugnazione del lodo arbitrale, limitandosi a recepire la bozza già predisposta dall'Avv. * senza apportarvi contributi professionali di effettivo rilievo. Ha inoltre censurato la gestione delle iniziative cautelari connesse al giudizio di impugnazione, sostenendo che la scelta di proporre separatamente la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, anziché contestualmente all'atto di impugnazione, avrebbe compromesso le possibilità di accoglimento della misura. Secondo la prospettazione attorea, infatti, il successivo deposito dell'istanza, intervenuto quando era già stato perfezionato l'accordo di riscadenziamento del debito con *, avrebbe inevitabilmente compromesso le possibilità di accoglimento della richiesta cautelare, che in quel momento, tuttavia, costituiva l'oggetto principale dell'interesse della cliente.

4.3.2. Con riferimento alla posizione del * l'attrice ha anzitutto censurato la scelta di perseguire la definizione di un accordo di riscadenziamento del debito con * sostenendo che tale iniziativa avrebbe compromesso il principale obiettivo perseguito dalla società, costituito dall'ottenimento della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale. Secondo la prospettazione attorea, il professionista avrebbe minimizzato i rischi connessi alla conclusione dell'accordo, nonostante le perplessità manifestate sia dall'Avv. * sia dalla stessa * circa le possibili ricadute sull'esito dell'istanza cautelare.

L'attrice ha inoltre contestato la successiva proposizione di una seconda istanza di sospensione, assumendo che essa si fondasse su circostanze sostanzialmente coincidenti con quelle già dedotte a sostegno della prima richiesta cautelare e che fosse pertanto priva dei necessari elementi di novità, come dimostrato dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello. * ha infine dedotto una più generale violazione degli obblighi di correttezza informativa gravanti sul professionista, lamentando sia la non veridicità delle informazioni ricevute in ordine alla partecipazione del difensore all'udienza cautelare, sia l'omessa o incompleta rappresentazione delle conseguenze potenzialmente derivanti dalle strategie processuali e negoziali concretamente adottate.

4.4. Nessuna delle suesposte censure merita accoglimento.

4.4.1. Con riferimento al *, l'affermazione secondo cui il professionista avrebbe utilizzato la bozza predisposta dall'Avv. * è smentita dalla documentazione agli atti e, in ogni caso, di per sé inidonea a fondare un motivo di addebito professionale.

Dagli atti emerge infatti che * esaminò il materiale predisposto dal precedente difensore, apportò le modifiche ritenute opportune e condivise preventivamente con il cliente e con il codifensore i testi definitivi dell'atto di impugnazione e della successiva istanza cautelare, richiedendo eventuali osservazioni prima del deposito (doc. 1 parte convenuta *). Nessuna negligenza è ravvisabile nel fatto che il professionista avesse ritenuto condivisibili le impostazioni difensive già elaborate dal precedente difensore. Al contrario, tale circostanza appare pienamente coerente con l'attività di studio e di valutazione tecnica che precede l'assunzione di qualsiasi iniziativa processuale.

Parimenti infondata è la censura concernente le modalità e i tempi di proposizione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo. Dalla medesima corrispondenza emerge che la scelta di procedere immediatamente alla notificazione dell'impugnazione e di differire il deposito della cautelare veniva discussa e condivisa con la cliente, la quale stava contestualmente valutando il rilascio di una garanzia bancaria da porre a sostegno della richiesta di sospensione. La documentazione dimostra inoltre che il differimento del deposito dell'istanza cautelare intervenne nel contesto delle trattative medio tempore avviate con * e che la scelta di attendere il perfezionamento dell'accordo provvisorio tra le parti venne considerata funzionale ad evitare possibili ripensamenti della controparte e a non compromettere il buon esito della negoziazione in corso (docc. 3 e 4 parte convenuta *).

Ne consegue che la strategia processuale adottata non può essere letta come manifestazione di negligenza professionale, ma costituisce espressione di una valutazione tecnico-processuale ragionevole e coerente con le esigenze rappresentate dalla stessa assistita. Deve inoltre evidenziarsi che tutte le attività oggi contestate erano già state integralmente espletate al momento della sottoscrizione della lettera di incarico del 22 maggio 2017. Alla data della formalizzazione del mandato risultavano infatti già proposti l'atto di impugnazione, la prima istanza cautelare e già intervenuto il relativo provvedimento della Corte d'Appello. Ciò nonostante, la società confermava espressamente l'incarico professionale e accettava la formalizzazione del compenso. La domanda proposta nei confronti del * deve conseguentemente essere rigettata.

4.4.2. Analogamente infondate risultano le contestazioni formulate nei confronti del *. Dalla documentazione acquisita emerge infatti che il ricorso alla procedura di concordato con riserva non fu il frutto di una scelta arbitraria del professionista, ma costituì la risposta alla situazione di crisi rappresentata dagli organi sociali e dal precedente difensore della società. La mail dell'Avv. * del 27 luglio 2016 descriveva espressamente il rischio di imminenti iniziative esecutive e la concreta

impossibilità per la società di fare fronte nell'immediato al pagamento dell'importo recato dal lodo. Nello stesso giorno, l'amministratore unico della * deliberava formalmente il ricorso agli strumenti di protezione previsti dalla legge fallimentare, autorizzando il conferimento dell'incarico al * (cfr. docc. 3 e 4 parte convenuta *). L'iniziativa preconcordataria risulta pertanto pienamente coerente con la situazione esistente al momento della sua adozione. Essa consentì infatti alla società di beneficiare degli effetti protettivi previsti dalla normativa allora vigente e di ottenere il tempo necessario per la conduzione delle trattative con * successivamente sfociate nell'accordo di riscadenziamento del debito. Dalla documentazione prodotta emerge inoltre che la possibilità di pervenire ad un accordo con * e di abbandonare conseguentemente il percorso concordatario costituiva un esito espressamente contemplato sin dall'origine della strategia elaborata nell'interesse della società.

Lo stesso ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. prevedeva infatti che, laddove fosse stato raggiunto un accordo con * idoneo a rendere il pagamento del debito compatibile con i flussi di cassa aziendali e a superare la situazione di crisi determinata dall'esecutività del lodo, la società avrebbe potuto rinunciare alla procedura preconcordataria (doc. 5 parte convenuta *). In tale prospettiva, il ricorso non perseguiva il concordato quale obiettivo finale ed indefettibile, ma quale strumento funzionale a conseguire la protezione temporanea necessaria per creare le condizioni utili alla definizione di una soluzione negoziale con la principale creditrice.

Ne consegue che la conclusione dell'accordo con * e la successiva rinuncia alla procedura non costituiscono l'abbandono della strategia originariamente programmata, bensì la realizzazione di uno degli esiti espressamente previsti e considerati nel ricorso stesso, una volta raggiunto l'obiettivo di neutralizzare il rischio di aggressione esecutiva del patrimonio societario.

Non è poi contestato che il professionista non si limitò al deposito del ricorso introduttivo, ma gestì l'intera procedura mediante il deposito delle relazioni periodiche, dell'istanza di proroga e delle successive attività che condussero alla rinuncia alla procedura una volta raggiunto l'accordo con la creditrice.

Parimenti infondata è la censura secondo cui la conclusione dell'accordo con * avrebbe compromesso le possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, che a dire dell'attrice rappresentava in quel momento l'obiettivo principale della società.

Dall'esame complessivo della documentazione versata in atti emerge con chiarezza che, nel momento in cui furono assunte le iniziative oggetto di contestazione, l'interesse primario della * non era costituito dall'ottenimento, in sé considerato, della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, bensì dall'esigenza di evitare l'immediato esborso delle somme portate dalla condanna arbitrale e di scongiurare il rischio di iniziative esecutive suscettibili di compromettere la continuità aziendale. Tale interesse risulta essere stato concretamente perseguito attraverso la strategia complessivamente adottata dai professionisti e, in particolare, mediante la conclusione dell'accordo di riscadenziamento del debito con * che consentì alla società di evitare l'immediata esecuzione del lodo, di dilazionare il pagamento secondo modalità compatibili con i propri flussi finanziari e di neutralizzare il rischio di un'aggressione esecutiva per importi superiori ad un milione di Euro. Al tempo stesso, l'accordo non determinò alcuna rinuncia alle iniziative giudiziali già intraprese, né precluse la coltivazione dell'impugnazione del lodo arbitrale, che continuò ad essere perseguita nelle sedi competenti. L'accordo era infatti qualificato come "regolamentazione provvisoria dei rapporti tra le parti" e non comportava alcuna rinuncia alle iniziative processuali in corso, ivi comprese le istanze di sospensiva che, se accolte, avrebbero consentito a * di

sopraspedere al pagamento di ben tre (31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre 2017) delle quattro tranches pattuite (cfr. doc. 15 parte convenuta *).

La soluzione negoziale raggiunta consentì quindi di soddisfare l'interesse immediato della società a non subire gli effetti dell'immediata esecutività del lodo, preservando nel contempo la possibilità di conseguire, in caso di accoglimento dell'impugnazione, una riforma delle statuizioni arbitrali sfavorevoli. In tale prospettiva, l'attività svolta dal professionista appare pienamente coerente con l'interesse concretamente perseguito dalla cliente e con gli obiettivi che la stessa aveva individuato all'atto del conferimento dell'incarico.

Assume a tal fine particolare rilievo la comunicazione inviata il 31 dicembre 2016 dal legale rappresentante della * il quale manifestava espressamente soddisfazione per il risultato raggiunto, qualificandolo come "ottimo risultato", sottolineando che l'accordo consentiva sia di rinunciare al concordato in bianco sia di proseguire le azioni giudiziarie nei confronti di * "Abbiamo tutti insieme raggiunto un ottimo risultato, di cui desidero ringraziarvi. Questo accordo ci permette di ritirare la domanda di concordato in bianco in quanto le scadenze concordate con controparte per il pagamento delle somme definite dal lodo definitivo sono gestibili con i flussi di cassa generati dall'azienda, e ci permette allo stesso tempo di continuare le azioni legali per chiudere le future pendenze nel modo, mi auguro, più favorevole possibile. Ci sentiamo dal 9 gennaio per definire la chiusura del lavoro che avete svolto in modo davvero professionale, e le relative parcelle. Questi ultimi sette mesi sono stati davvero intensi, e mi hanno permesso di imparare molto. Ritengo che rispetto al momento in cui è stato emesso il lodo definitivo siamo in una posizione molto migliore rispetto a controparte, so che dovremo ancora lavorare molto per arrivare a chiudere in modo tombale, ma sono ottimista per il risultato finale" (doc. 14 parte convenuta *).

In ogni caso, la prospettazione attorea non appare condivisibile neppure sotto il profilo causale.

Dall'esame delle istanze cautelari proposte nell'ambito del giudizio di impugnazione emerge infatti che il periculum in mora posto a fondamento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo non era esclusivamente individuato nel rischio di immediata esecuzione promossa da * ma anche e soprattutto nel pericolo che le somme corrisposte in esecuzione del lodo potessero non essere successivamente recuperate qualora l'impugnazione fosse stata accolta e la decisione arbitrale riformata. La prospettazione cautelare risultava quindi incentrata sul rischio di irreversibilità degli effetti patrimoniali derivanti dall'esecuzione del lodo e sulle conseguenze che l'eventuale situazione economico-finanziaria della creditrice avrebbe potuto determinare in termini di difficoltà o impossibilità di ripetizione delle somme versate. Prospettazione che veniva ripetuta anche nella seconda istanza di sospensiva depositata dal professionista il 23 giugno 2017, rappresentando che * stava per affrontare, proprio in esecuzione dell'accordo nel frattempo intervenuto con * il pagamento di una rata di rilevante importo (doc. 19 parte convenuta *).

Sotto tale profilo, non si comprende francamente come la Corte capitolina abbia potuto ritenere la conclusione dell'accordo di riscadenziamento del debito con * idonea ad incidere in modo decisivo sulla configurabilità del periculum dedotto, giacché essa non eliminava né attenuava il rischio che le somme corrisposte alla creditrice potessero risultare non recuperabili in caso di successiva riforma del lodo.

Ne consegue che non può ritenersi dimostrato che la conclusione dell'accordo con * abbia determinato il lamentato pregiudizio per la cliente né che, in assenza di tale accordo, la domanda cautelare avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.

Difetta pertanto la prova del necessario nesso causale tra la condotta contestata al professionista e il danno allegato dall'attrice, da valutarsi secondo il criterio del "più probabile che non".

A chiusura, peraltro, si osserva come l'attrice non si sia neppure premurata di allegare quale sia stato l'effettivo esito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale innanzi alla Corte d'Appello di Roma.

È infatti emerso soltanto in fase di udienza di discussione orale come, al momento della proposizione della presente azione, il giudizio di impugnativa fosse ancora pendente presso la Corte d'Appello di Roma, e come lo stesso si sia concluso solo successivamente, con l'accoglimento dell'impugnativa soltanto in punto spese.

Secondo quanto riferito in udienza, la decisione risulterebbe attualmente sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione. Tale circostanza assume comunque rilievo ai fini della valutazione prognostica che il Tribunale è chiamato a compiere in ordine alla sussistenza del dedotto inadempimento e della sua effettiva incidenza sugli interessi della cliente, perché appare del tutto evidente come, anche a prescindere dall'intervenuto accordo con * le due istanze di sospensiva non avrebbero avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.

Ne consegue che non risulta dimostrato, secondo il criterio del giudizio controfattuale e del "più probabile che non", che la condotta contestata al professionista abbia determinato la perdita di una reale possibilità di conseguire il risultato perseguito dalla cliente, difettando pertanto la prova del necessario nesso causale tra il dedotto inadempimento e il danno allegato.

In definitiva, difettano, anche con riferimento all'operato del * profili di inadempimento o inesatto adempimento del mandato professionale.

4.5. Le domande attoree volta a far accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dei due professionisti devono pertanto essere rigettate.

5. Sulla rideterminazione dei compensi spettanti al *

5.1. Esclusi profili di inadempimento nell'operato dell'Avv. * occorre procedere alla determinazione del compenso allo stesso spettante per l'attività professionale effettivamente svolta. Come già evidenziato, la nullità del patto non incide sull'esistenza del rapporto professionale né sul diritto del professionista ad essere remunerato per l'opera prestata. La sanzione di nullità colpisce esclusivamente la convenzione di determinazione del compenso, con la conseguenza che la prestazione professionale resa in esecuzione dell'incarico deve essere remunerata secondo i criteri legali applicabili.

5.2. Nel caso di specie risulta documentalmente provato che * svolse una rilevante e articolata attività professionale, comprendente la predisposizione e il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., la gestione della procedura preconcordataria mediante il deposito delle relazioni periodiche richieste dal Tribunale, la predisposizione dell'istanza di proroga del termine assegnato per il deposito della proposta e del piano.

Non è poi contestato che lo stesso portò avanti le trattative che condussero alla definizione dell'accordo di riscadenziamento del debito con * e alla successiva rinuncia alla procedura (cfr. docc. 3-20 parte convenuta *).

Entrambe le attività risultano avere costituito parte integrante della complessiva strategia predisposta nell'interesse della società e devono pertanto essere valorizzate ai fini della liquidazione del compenso.

Benché le due attività fossero accomunate dall'obiettivo finale di fronteggiare gli effetti derivanti dall'esecutività del lodo arbitrale, esse presentavano natura, contenuto e modalità operative differenti e implicavano prestazioni professionali autonome, ciascuna delle quali richiese specifiche valutazioni tecnico-giuridiche, interlocuzioni con i soggetti coinvolti e attività professionali non sovrapponibili.

Ne consegue che la liquidazione del compenso deve essere effettuata separatamente per ciascuno dei due incarichi. In difetto di una valida pattuizione sul compenso, il parametro di riferimento va individuato nei compensi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, *ratione temporis* applicabile, con riguardo alle attività di assistenza stragiudiziale. L'art. 19 del D.M. citato sancisce che "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento." Il successivo art. 21, rubricato determinazione del valore dell'affare, prevede, ai primi due commi, che: "Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore".

Sotto tale profilo, il Tribunale ritiene che sia per l'attività di assistenza preconcordataria sia per quella di assistenza nelle trattative con * debba assumersi quale riferimento lo scaglione di valore compreso tra Euro 1.000.001 ed Euro 2.000.000, avuto riguardo all'importo del debito derivante dal lodo arbitrale definitivo, pari ad Euro 1.184.863,83, che costituiva il nucleo economico dell'intera operazione professionale.

Per tale scaglione, le tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 prevedevano, per l'attività di assistenza stragiudiziale, un compenso medio di Euro 9.920,00.

Tenuto conto della particolare urgenza e rilevanza economica dell'affare, dell'utilità concretamente conseguita dalla cliente e della complessità delle questioni trattate, anche derivanti dalla necessità di coordinare strumenti giuridici differenti, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per applicare l'aumento massimo del valore medio tabellare (80%).

Quanto alla procedura preconcordataria, deve considerarsi che il professionista fu chiamato ad intervenire in una situazione di conclamata crisi di liquidità, caratterizzata dal rischio di imminenti iniziative esecutive e dalla necessità di predisporre tempestivamente gli strumenti di tutela previsti dalla legislazione concorsuale.

Quanto all'attività negoziale, deve valorizzarsi l'elevato pregio professionale della prestazione, che culminò nella definizione di un accordo idoneo a scongiurare l'immediata esecuzione del lodo e a rendere il pagamento del debito compatibile con i flussi finanziari aziendali, senza pregiudicare la prosecuzione delle iniziative giudiziali pendenti. La rilevanza degli interessi coinvolti, la complessità

delle attività svolte, il grado di specializzazione richiesto, l'intensità dell'impegno professionale profuso e l'utilità concretamente conseguita dalla cliente giustificano pertanto l'applicazione dell'aumento dell'80% rispetto al compenso tabellare massimo previsto per ciascuna delle due attività.

Il compenso spettante al professionista deve pertanto essere determinato in Euro 17.856,00 per ciascuna delle due attività autonomamente considerate, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, e così per Euro 26.054,05 per l'attività concordataria e Euro 26.054,05 per l'attività di negoziazione con * per complessivi Euro 52.108,10, comprensivi di rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA.

È pacifico tra le parti che * abbia percepito, per le attività in esame, la complessiva somma di Euro 175.094,40 in forza delle fatture n. 117/2016, n. 44/2017 e n. 92/2017. Il regolamento delle reciproche pretese deve pertanto essere operato mediante riconoscimento del compenso spettante secondo legge e restituzione della sola eccedenza percepita dal legale in forza della pattuizione nulla. L'Avv. * deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore dell' [...] * della residua somma di Euro 122.986,30.

Su tale importo spettano gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (30 maggio 2022) sino all'effettivo soddisfo, trattandosi di obbligazione restitutoria conseguente all'accertata nullità della convenzione relativa alla determinazione del compenso (Cass. n. 61/2023).

6. Sulle spese di lite.

6.1. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

6.2. Nei rapporti tra parte attrice e il convenuto Avv. *, seguono la soccombenza della prima e vengono liquidate sulla base dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione da € 52.001,00 – ad € 260.000,00 (sulla base del valore della domanda giudiziale che nel caso di specie era relativa alla nullità del mandato del 22 maggio

2017) e così per i seguenti importi: € 2.552,00 per la fase di studio; € 1.628,00 per la fase introduttiva; € 5.670,00 per la fase istruttoria; € 4.253,00 per la fase decisionale; per un totale di € 14.103,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, ed oltre iva e cpa come per legge.

6.3. Nei rapporti tra parte attrice e il convenuto Avv. * l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

6.4. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dal * ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non potendosi ritenere che la mera infondatezza delle domande attoree integri di per sé abuso dello strumento processuale o mala fede processuale.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10800/2022 R.G. promossa da * [...] (parte attrice) contro Avv. * (parte convenuta) e (parte convenuta) nel contraddittorio delle parti:

1) Accerta e dichiara la nullità dell'accordo sul compenso per l'attività svolta dal Avv. [...] * in favore di * nell'ambito della procedura concordataria promossa innanzi al Tribunale di Torino al

n.r.g. 25/2016 e della negoziazione dell'accordo di riscadenzamento del debito del 27 dicembre 2016 e per l'effetto, ridetermina i compensi dovuti in Euro 52.108,10, già comprensivi di rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA;

2) Dichiarata tenuto e condannata il * alla restituzione in favore della parte attrice * in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 122.986,30, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c., decorrenti dalla data della domanda giudiziaria (30 maggio 2022);

3) Rigetta nel resto le domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti * [...] e *

4) Dichiarata tenuta e condannata * in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Avv. *, liquidate in € 14.103,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;

5) Compensa integralmente le spese di lite tra * e * e Avv. * Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Torino, lì 2.07.2026